



# INTRODUZIONE PATENTE A PUNTI PER I CANTIERI MOBILI E TEMPORANEI

**LE NOVITÀ DEL DECRETO ATTUATIVO  
PUBBLICATO IL 20 SETTEMBRE**

In vigore dal



La [legge 56/2024](#) ha introdotto il sistema della **patente a punti per le aziende che operano nei cantieri temporanei o mobili**. ([art. 27 d.lgs. 81/2008](#)).

**Dal 1 ottobre 2024** le aziende che non avranno la patente non potranno accedere e lavorare nei cantieri.

A partire dal 20 settembre sono stati pubblicati il [decreto ministeriale 132/2024](#) e la [circolare dell'INL 4/2024](#) che forniscono ulteriori chiarimenti in merito al sistema della patente a punti, in particolar modo sull'attribuzione dei punti e sulla richiesta.



## PER CHI?

Sono tenute al possesso della patente:

- **le imprese** (non necessariamente qualificabili come imprese edili)

- **lavoratori autonomi**

**che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili.**

### **Cantieri temporanei o mobili (Allegato X D.lgs. 81/2008)**

Per **cantieri temporanei o mobili** si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.

Sono **lavori edili o di ingegneria** civile i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

Sono, inoltre, lavori edili gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

**Sono escluse le mere forniture o le prestazioni di natura intellettuale.**

Per soggetti stabiliti **fuori dall'Italia** (UE o extra) è sufficiente il possesso di un **documento equivalente** rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e riconosciuto dalla legge italiana.



**ATTENZIONE: ATTESTAZIONE SOA**

**Non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.**



## COME RICHIEDERLA?

La patente è rilasciata **in formato digitale dall'Ispettorato nazionale del lavoro (INL)** subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti, attestati tramite autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

	AUTOCERTIFICAZIONE	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ
iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura	✓	
adempimento degli obblighi formativi		✓
possesso di DURC valido	✓	
possesso di DVR valido		✓
possesso della certificazione di regolarità fiscale, se previsto	✓	
designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto		✓



### ATTENZIONE

**Il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile continuare ad operare.**

**In caso di dichiarazione non veritiera la patente sarà revocata; potrà esserne richiesta una nuova decorsi dodici mesi dalla revoca.**



## LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PORTALE

- a) dati identificativi del titolare della patente;
- b) dati anagrafici del richiedente;
- c) data di rilascio e numero;
- d) punteggio al momento del rilascio;
- e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
- f) eventuali sospensioni;
- g) eventuali decurtazioni dei crediti.



**Accedono i titolari di interesse qualificato,**  
inclusi:

- > le pubbliche amministrazioni
- > rappresentanti lavoratori per la sicurezza
- > rappresentanti lavoratori per la sicurezza territoriale
- > organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale del TU Sicurezza
- > responsabile dei lavori
- > coordinatori sicurezza nella progettazione e l'esecuzione dei lavori



## OPERATIVITÀ

La patente è dotata di un punteggio iniziale di **trenta crediti ed è soggetta a decurtazioni che variano in base alla gravità della violazione.**

Un punteggio **inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.** Tuttavia, è **consentito il completamento delle attività** oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono **superiori al 30 per cento del valore del contratto**, salvo casi particolari.

## DECURTAZIONE PUNTI - VIOLAZIONI

I punti sono decurtati a seguito di emanazione di **provvedimenti definitivi** nei confronti dei **datori di lavoro, dirigenti e preposti** delle imprese o dei **lavoratori autonomi**, nell'ambito dei casi previsti dall'Allegato I-bis del D.Lgs. 81/2008.

In caso di **più violazioni**, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il **doppio di quella prevista per la violazione più grave.**



**FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA  
DECURTAZIONE DEI PUNTI DALLA PATENTE**

	<b>FATTISPECIE</b>	<b>DECURTAZIONE PUNTI</b>
1	Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi	<b>5</b>
2	Omessa elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	<b>3</b>
3	omessi formazione e addestramento	<b>2</b>
4	Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile	<b>3</b>
5	Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza	<b>3</b>
6	Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	<b>2</b>
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	<b>3</b>
8	Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno	<b>2</b>
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	<b>2</b>
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	<b>2</b>
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	<b>2</b>
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	<b>2</b>
13	Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	<b>1</b>



14	Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28	<b>3</b>
15	Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche	<b>3</b>
16	Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020. n.101	<b>3</b>
17	Omessa valutazione del rischio di annegamento	<b>2</b>
18	Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie	<b>2</b>
19	Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi	<b>3</b>
20	Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.177	<b>1</b>
21	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002 n.12, convertito, con modifiche, dalla legge 23 aprile 2002, n.73	<b>1</b>
22	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002 n.12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73	<b>2</b>
23	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002 n.12, convertito, con modificazioni, dalle legge 23 aprile 2002, n.73	<b>3</b>
24	Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002 n.12, convertito, con modificazioni, dalle legge 23 aprile 2002, n.73 di cui ai numeri 21, 22 e 23	<b>1</b>



25	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione del lavoro per più di 60 giorni	<b>5</b>
26	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro	<b>8</b>
27	Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro	<b>15</b>
28	Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazioni delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	<b>20</b>
29	Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto	<b>20</b>





## L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI DAI 30 CREDITI INIZIALI A MASSIMO 100

La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e può essere incrementata fino a un massimo di 100 punti.  
I punti aggiuntivi potranno essere richiesti solamente a partire da 1° gennaio 2025 tramite il portale.

### DOTAZIONE INIZIALE



**30 CREDITI**

**A**

**STORICITÀ  
AZIENDALE**



**Fino a  
10 crediti**

**B**

**MANCANZA DI  
DECURTAZIONE DEI PUNTI**



**Fino a  
20 crediti**

**C**

**ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O  
FORMAZIONI IN TEMA DI  
SALUTE E SICUREZZA SUL  
LAVORO**



**Fino a  
40 crediti**



**Totale 100 crediti**



## **A. L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI PER STORICITÀ AZIENDALE (MAX 10)**

Attribuibili al momento del rilascio della patente sulla base della data di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Fino a 5 anni	0
Da 5 a 10	3
Da 11 a 15	5
Da 16 a 20	8
Oltre 20	10

## **B. L'ATTRIBUZIONE IN MANCANZA DI DECURTAZIONI (MAX 20)**

Attribuibili dopo il rilascio della patente a crediti così calcolati:

**1 credito ogni 2 anni di attività**  
senza contestazione di violazioni

Esempio:

Data di rilascio della patente                      —————>                      1/10/2024

Maturazione 20 crediti aggiuntivi                      —————>                      1/10/2064



## **C. L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE (MAX 40)**

Attribuibili per attività, investimenti, formazione aggiuntive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui:

- certificazione di un SLG conforme alla UNI EN ISO 45001
- investimenti sulla formazione dei lavoratori, oltre quella obbligatoria, in particolare stranieri
- utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate sulla base di intese con le parti sociali comparativamente più rappresentative
- possesso di Certificazione SOA di I e II classifica
- applicazione di standard contrattuali e organizzativi certificati nell'impiego della manodopera

**Per visionare ciascun caso si rimanda all'Allegato al Ddecreto attuativo 132/2024.**

## **RECUPERO DEI CREDITI**

**Il recupero fino a 15 crediti** è subordinato alla valutazione di una **Commissione territoriale composta da rappresentanti INL e INAIL** con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante lavoratori per la sicurezza territoriale



## ESEMPIO 1 - 30 CREDITI

<b>Crediti base</b>	<b>30</b>
Storicità dell'azienda (max 10 crediti)	
Data di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 1.10.2022 (2 anni)	0
Assenza di violazioni contestate (1 credito ogni due anni dalla data di rilascio della patente -massimo 20)	0
Crediti ulteriori (max 40)	
Attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro	0
Altre attività, investimenti o formazione	0
<b>TOTALE CREDITI ATTRIBUITI</b>	<b>30</b>



## ESEMPIO 2 - 40 CREDITI

<b>Crediti base</b>	<b>30</b>
Storicità dell'azienda (max 10 crediti)	
Data di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 1.10.2012 (12 anni di anzianità)	5
Assenza di violazioni contestate (1 credito ogni due anni dalla data di rilascio della patente - massimo 20)	0
Crediti ulteriori (max 40)	
Attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 4, c. 1, dell'allegato al D.M.)	5
Altre attività, investimenti o formazione	0
<b>TOTALE CREDITI ATTRIBUITI</b>	<b>40</b>



## ESEMPIO 3 - 47 CREDITI

<b>Crediti base</b>	<b>30</b>
Storicità dell'azienda (max 10 crediti)	
Data di iscrizione alla C.C.I.A.A: 1.10.2002 (22 anni di anzianità)	10
Assenza di violazioni contestate (1 credito ogni due anni dalla data di rilascio della patente - massimo 20)	0
Crediti ulteriori (max 40)	
Attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 4,co.1,lett.c), n. 1 dell'allegato al D.M.)	5
Altre attività, investimenti o formazione (Art. 4,co.1,lett.c), n. 2 dell'allegato al D.M.)	2
<b>TOTALE CREDITI ATTRIBUITI</b>	<b>47</b>



## ESEMPIO 4 - 67 CREDITI

<b>Crediti base</b>	<b>30</b>
Storicità dell'azienda (max 10 crediti)	
Data di iscrizione alla C.C.I.A.A.: 1.10.2002 (22 anni di anzianità alla data di rilascio della patente)	10
Assenza di violazioni contestate (1 credito ogni due anni dalla data di rilascio della patente - massimo 20)	20
Crediti ulteriori (max 40)	
Attività, investimenti o formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 4,co.1,lett.c), n. 1 dell'allegato al D.M.)	5
Altre attività, investimenti o formazione (Art. 4,co.1,lett.c), n. 2 dell'allegato al D.M.)	2
<b>TOTALE CREDITI ATTRIBUITI</b>	<b>67</b>

Crediti attribuiti alla data teorica di rilascio della patente (1/10/2024) + crediti per storicità al 1/10/2024



## LA SOSPENSIONE

Ai sensi del D.M. 132/2024, l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione da parte dell'Ispettorato del lavoro è:

### OBBLIGATORIA

- In caso di infortuni mortali
- Per colpa grave
- imputabile al datore di lavoro o suo delegato o dirigente

### POSSIBILE

- In caso di infortunio che causi inabilità permanente o menomazione irreversibile
- Per colpa grave
- imputabile al datore di lavoro o suo delegato o dirigente

La sospensione può essere al massimo di 12 mesi.

## SANZIONI

In mancanza della patente o con patente con punteggio inferiore a quindici crediti, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili si applica:

- una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000;
- l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per sei mesi.







## COME FARE LA DOMANDA

**PER ACCEDERE AI CANTIERI DAL 1° OTTOBRE AL 31 OTTOBRE 2024**

1. in attesa della piattaforma, la richiesta può essere inviata **tramite PEC** utilizzando il modello allegato ("AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI) concernente il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa all'indirizzo **dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it**

oppure

2. **tramite il Portale dei servizi dell'INL quando sarà attivo.** Al momento l'apertura del Portale è stata confermata per il 1° ottobre 2024, salvo imprevisti.

**PER ACCEDERE AI CANTIERI DAL 1° NOVEMBRE 2024**

sarà necessario presentare la richiesta di rilascio della patente solamente **tramite il portale dell'INL** (l'accesso al portale avverrà tramite SPID personale o CIE)

Attenzione: tale obbligo riguarda anche gli operatori che hanno già presentato la domanda tramite PEC

È possibile accedere al Portale dei servizi dell'INL al seguente indirizzo: <https://servizi.ispettorato.gov.it/>



**ATTENZIONE**

**sarà possibile richiedere i punti aggiuntivi rispetto alla dotazione iniziale di 30 crediti solamente a partire dal 1° gennaio 2025**

**Per visitare la pagina web dell'INL sul tema della patente a punti  
CLICCARE QUI**

L'ufficio Sicurezza di Apindustria è a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e/o necessità di approfondimento.

#### **Ufficio Sicurezza**



Tel. 0376.221823



Dott.ssa **Martina Micheletti**



**APINDUSTRIA**  
Confimi Mantova

Via Ilaria Alpi, 4  
46100 Mantova  
[www.api.mn.it](http://www.api.mn.it)  
[sicurezza@api.mn.it](mailto:sicurezza@api.mn.it)